

proposta di deliberazione n. 30/13

a iniziativa del Consigliere Traversini

presentata in data 17 ottobre 2013

REVOCA DELLA DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA N. 61 DEL 15 GENNAIO 2013: "INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 77/2011 'DISTACCO DELLA FRAZIONE DI MAROTTA DAL COMUNE DI FANO E INCORPORAZIONE NEL COMUNE DI MONDOLFO. MUTAMENTO DELLE RISPETTIVE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI'" E INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 77/2011: "DISTACCO DELLA FRAZIONE DI MAROTTA DAL COMUNE DI FANO E INCORPORAZIONE NEL COMUNE DI MONDOLFO. MUTAMENTO DELLE RISPETTIVE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Premesso:

- che l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione dispone che: "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
 - che l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) dispone che: "A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";
 - che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) il mutamento delle circoscrizioni comunali può avvenire anche attraverso ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio contermino appartenente ad altro comune;
 - che l'articolo 44, comma 1, dello Statuto della Regione Marche dispone che: "Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a Referendum consultivo delle popolazioni interessate";
 - che l'articolo 10 della citata l.r. 10/1995 dispone che il Consiglio regionale, dopo che la Commissione consiliare si sia espressa sulla proposta di legge di modificazione delle circoscrizioni comunali, delibera sulla indizione del referendum consultivo;
 - che l'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) stabilisce quanto segue: "La deliberazione del consiglio regionale deve indicare il quesito e gli elettori interessati";
- Vista la proposta di legge n. 77/2011 "Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali" così come licenziata dalla competente commissione assembleare in data 26 novembre 2012;
- Atteso:
- che la frazione di Marotta è da sempre divisa essenzialmente in due Comuni, Fano e Mondolfo;
 - che l'attuale confine divide esattamente a metà il centro della frazione di Marotta corrispondente alla Piazza Kennedy, ossia, la

piazza centrale della Frazione di Marotta;

- che al comune di Mondolfo già appartiene circa l'80 per cento del territorio di Marotta e nella stessa proporzione vi risiedono i suoi abitanti;
 - che geograficamente Marotta è più vicina a Mondolfo, distandovi solo poco più di 6 km, mentre Fano dista più di 14 km;
 - che l'abitato di Marotta rappresenta la zona costiera del comune di Mondolfo, mentre attualmente costituisce solo una parte trascurabile della ben più estesa zona costiera del territorio comunale di Fano, che si sviluppa più a nord;
 - che il comune di Fano ha dimensioni ben più consistenti (circa 63.000 abitanti per una superficie di 121 kmq) rispetto a quelle del comune di Mondolfo (11.735 abitanti per una superficie di 22,69 kmq) e le sue esigenze sono estremamente più grandi della frazione di Marotta e più diversificate;
 - che, pertanto, il distacco della frazione di Marotta (che ha circa 3.000 abitanti) non comporta problemi alla totalità del numero di abitanti dell'intero comune di Fano che ne conta oggi circa 63.000;
 - che storicamente, a causa di un mancato coordinamento tra l'amministrazione di Fano e quella di Mondolfo, i cittadini di Marotta si sono trovati ad avere due strumenti urbanistici, due progetti e sistemi fognari, due acquedotti, diversi orari negli esercizi commerciali, una rete viaria non collegata con l'autostrada o comunque incompleta e notevoli differenze nella gestione dei servizi comunali;
 - che, quindi, le ragioni della proposta di unificare Marotta a Mondolfo vanno ricercate nella necessità di garantire ad una "limitata entità territoriale" la stessa gestione amministrativa sia con riguardo a tutti i principali servizi comunali sia in ordine ad una omogenea programmazione territoriale;
- Considerato inoltre:
- che nel caso in esame la popolazione interessata ha manifestato la volontà di distaccarsi, mediante l'iniziativa popolare di cui alla pdl n. 77/2011, perché è già esistente come fatto "sociologicamente distinto" ed ha già una sua autonomia infrastrutturale e di servizi pubblici;
 - che il distacco richiesto non provoca nessun smembramento del territorio poiché, come si evince dalle rilevazioni catastali, nessun foglio e nessuna particella viene divisa a metà e il confine che andrà a dividere il comune di Mondolfo da quello di Fano è stato posto lungo un canale demaniale;

- che la frazione di Marotta di Fano costituisce già un'unica realtà con la frazione di Marotta di Mondolfo e che il comune di Mondolfo amministra la parte più consistente di tale territorio;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale di Pesaro-Urbino n. 44 del 26 maggio 2011 con la quale si esprime parere favorevole al distacco;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Mondolfo n. 24 del 29 marzo 2011 con la quale si esprime parere favorevole al distacco ed alla successiva incorporazione;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Fano n. 125 del 11 maggio 2011 con la quale si esprime parere contrario al distacco giustificando il proprio diniego per gli investimenti effettuati nel territorio di Marotta e per le minori entrate nel bilancio comunale, in termini di Ici, Tarsu, Tosap, addizionale Irpef, trasferimenti statali, ecc. e chiedendo che la proposta di legge n. 77/2011 regoli espressamente i rapporti economici-finanziari fra i Comuni interessati in ragione del subentro nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti al territorio coinvolto dalla modifica circoscrizionale;

Considerato che in relazione alla richiesta espressa dal comune di Fano, nel testo della pdl n. 77/2011, licenziato dalla competente commissione assembleare in data 26 novembre 2012, è previsto che il subentro nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti al territorio sia regolamentato mediante un accordo tra le due amministrazioni interessate e che qualora l'accordo non fosse raggiunto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la regolamentazione di detti rapporti sarebbe stabilita dalla Giunta regionale, sentiti la competente commissione assembleare e il Consiglio delle autonomie locali;

Considerato inoltre che per quanto riguarda i servizi rilevanti presenti nel territorio coinvolto dalla modifica circoscrizionale, con particolare riguardo alla farmacia e alla scuola per l'infanzia, non deriverebbero conseguenze negative per la popolazione in quanto:

- a) l'istituzione della farmacia non risulterebbe compromessa dal distacco in quanto il rapporto previsto dalla legge 475/68 di una farmacia ogni 3.000 abitanti rimarrebbe invariato e pertanto sarebbe mantenuto il servizio svolto nei confronti dei medesimi abitanti come già avviene;
- b) la scuola dell'infanzia fa parte di un istituto comprensivo che viene frequentato per la gran parte dalla popolazione di Marotta;

Vista l'ordinanza del TAR Marche n. 160 del 19 aprile 2013 sul ricorso proposto dal comune di Fano, con l'intervento ad adiuvandum del Comitato cittadino mondolfese, contro la Regione Marche, che sospende l'efficacia della deliberazione amministrativa n. 61 del 15 gennaio 2013 con la quale la Regione Marche deliberava l'indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 77/2011;

Considerato che la suddetta ordinanza sospensiva, nel rilevare che venivano indicati quali cittadini interessati dal referendum esclusivamente quelli residenti nella località oggetto del distacco, ha valutato eccessivamente restrittiva tale individuazione delle "popolazioni interessate";

Ritenuto pertanto di assumere, tenuto conto anche della particolare conformazione del territorio che comprende una fascia di litorale di modesta estensione (circa 2,5 chilometri) attualmente divisa tra i due comuni di Mondolfo e Fano, i sotto indicati criteri, per l'individuazione della popolazione da coinvolgere nel referendum consultivo:

- 1) la possibilità di usufruire delle infrastrutture presenti nella frazione di Marotta di Fano in relazione alla distanza e alla facilità di raggiungimento delle stesse;
- 2) la necessità di assicurare omogeneità della zona costiera di particolare interesse turistico per quanto concerne l'amministrazione, la regolamentazione e la gestione dell'accoglienza;

Considerato inoltre che i cittadini appartenenti alle zone diverse da quelle sotto indicate, sia residenti nel Comune di Mondolfo che residenti nel comune di Fano, non possano essere considerati interessati in quanto fruiscono di servizi analoghi più prossimi alle proprie zone di residenza;

Sentiti sulla questione tutti i soggetti coinvolti pubblici e privati quali le amministrazioni dei comuni di Fano e Mondolfo e i comitati di cittadini ed effettuato un approfondito esame del territorio per la verifica dell'applicazione dei suddetti criteri;

Considerato infine che per quanto sopra debbano considerarsi "popolazioni interessate" oltre ai cittadini residenti nella frazione interessata dal distacco, Marotta di Fano, quelli residenti nelle zone confinanti e in particolare a sud quelli appartenenti alle sezioni elettorali 9, 10 e 11 del comune di Mondolfo e a nord quelli appartenenti alle sezioni elettorali n. 53, 55 e 64 del comune di Fano;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;
Per quanto sopra,

D E L I B E R A

- 1) di revocare la propria deliberazione amministrativa n. 61 del 15 gennaio 2013 "Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 77/2011 "Distacco della frazione di Marotta dal comune di Fano e incorporazione nel comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali";
- 2) di indire il referendum consultivo sulla proposta di legge n. 77/2011 "Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali" così come licenziata dalla competente commis-

sione assembleare in data 26 novembre 2012;

- 3) di individuare le "popolazioni interessate" che a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, dovranno essere coinvolte nel referendum consultivo previsto dall'articolo 20 della l.r. 18/1980, quelle residenti nella frazione Marotta di Fano, quelle nei quartieri a sud e a nord iscritti nelle seguenti sezioni elettorali n. 9, 10, 11 e 12 del comune di Mondolfo e n. 46, 47, 48, 55, 63 e 64 del comune di Fano;
- 4) di stabilire che il quesito da sottoporre a referendum sia il seguente: "Vuoi tu che la frazione di Marotta di Fano sia annessa al Comune di Mondolfo e siano di conseguenza modificate le circoscrizioni comunali di Mondolfo e Fano?".